



Sent. n.49/ 2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo	Presidente
Maria Luisa Romano	Consigliere relatore
Rocco Lotito	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.9089 del Registro di Segreteria, ad istanza del Procuratore Regionale, nei confronti di Mauceri Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea De Bonis ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza alla via IV Novembre, n.58 e presso il suo domicilio digitale come da Registri di Giustizia andreadebonis@pec.studiolegaledebonis.com;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Visto il Decreto n.1/2025 emanato ai sensi dell'art. 130 cgc;

Uditi, nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Angela Micele, il Consigliere relatore Maria Luisa Romano, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Ilda Coluzzi, nonché l'avv. Andrea De Bonis i quali concludevano come da verbale di udienza.

Ritenuto in

FATTO e DIRITTO

1. Con atto di citazione depositato in data 3 ottobre 2024, la Procura regionale presso questa Sezione conveniva in giudizio il sig. Mauceri Francesco, nonché i sigg.ri Ungaro Mario, Caprara Annateresa, Balsamo Francesco Saverio, Balbino Pietro, per ottenerne la condanna, in concorso a titolo di colpa grave e pro quota, al risarcimento di un preteso danno di complessivi €22.164,51 al Comune di Campomaggiore (PZ), connesso alla produzione di un debito fuori bilancio, poi riconosciuto a seguito di sentenza definitiva di condanna emessa in sede civile con aggravio di spese legali e finanziato con risorse provenienti da indebitamento da restituire in venti anni con maggiorazione di interessi. Il danno contestato era, quindi, composto dagli esborsi per spese legali di controparte liquidate dal giudice civile (euro 11.876,84) e dagli interessi pagati per i ratei di ammortamento del prestito contratto venuti a scadenza nelle annualità dal 2019 (anno di avvio della fase di estinzione) a tutto il 2023.

La contestata fattispecie dannosa emergeva all'attenzione di parte attrice con la trasmissione in data 19/02/2018 da parte del Comune di Campomaggiore della deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 29/01/2018 di riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza del Tribunale di Potenza n.272/2017 del 7 marzo 2017, non impugnata, con la quale l'Ente veniva condannato al pagamento di ingente somma di denaro (euro 71.821,00), oltre ad interessi e spese legali in favore del Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro di RE, impresa affidataria dell'intervento di costruzione di impianto per la distribuzione del gas metano in area comunale finanziato con le contribuzioni di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784. Detta sentenza era emessa agli esiti

di un contenzioso avviato nel 2005 ed occasionato dalla mancata corresponsione a carico della stazione appaltante, oltret   dell'importo dei lavori commissionati all'impresa, anche dell'IVA relativa agli stessi.

Secondo quanto in atti, il Comune risultava essersi vincolato al pagamento dell'imposta anche pattiziamente con il contratto di affidamento dei lavori in argomento, sottoscritto il 17 settembre 1991 e repertoriato con il n. 25, sebbene la spesa autorizzata in bilancio per l'intervento in argomento fosse stata quantificata in misura corrispondente al finanziamento agevolato, cos   come concesso dallo Stato (con D. M. Tesoro n. 317381/50 del 23 luglio 1991) in base al progetto presentato dallo stesso Comune e definitivamente approvato con deliberazione GC n.50 del 19/03/1991 per un quadro economico di spesa non comprensivo di IVA.

Nel descritto contesto, l'Ente non corrispondeva alcun rimborso per IVA sugli importi fatturati dall'impresa per i lavori di realizzazione del metanodotto, peraltro conclusi e collaudati nel 1996, decidendo – una volta chiamato, a distanza di circa un decennio, a rispondere in sede civile delle obbligazioni assunte – di resistere in giudizio.

A fronte dei fatti esposti, la Procura contestava ai convenuti di aver contribuito, in ragione del ruolo rivestito all'epoca dei fatti e delle decisioni assunte con condotte colpevoli, a causare al Comune il danno come sopra individuato nell'entit   e nelle componenti, imputando in particolare:

- a Mauceri Francesco, una quota di addebito pari al 60,32% dei soli interessi ( 10287,67 pagati per l'estinzione del mutuo contratto a copertura postuma del menzionato debito fuori bilancio da IVA, in quanto sottoscrittore, quale commissario straordinario pro tempore del comune di Campomaggiore, del

contratto che prevedeva il pagamento dell'IVA, in violazione delle regole contabili in materia di assunzione di impegni a carico del bilancio;

- a Ungaro Mario, Caprara Anna Teresa e Balsamo Francesco Saverio, quote dell'intero danno (per interessi e per spese legali, complessivamente pari ad € 22.164,51) ragione del 21 % per il primo e del 15% per ciascuno degli altri due, per avere deliberato a suo tempo - rispettivamente quale Sindaco e componenti della Giunta - , di resistere nel giudizio civile intentato dall'impresa, senza aver vagliato il rischio di soccombenza e pur in presenza di pregressi orientamenti dell'Agenzia delle entrate intesi ad affermare la debenza dell'IVA sui lavori di costruzione di metanodotti dati in appalto, ancorché finanziati con contributi pubblici, espressi con pareri da considerare oggettivamente conoscibili in quanto relativi a fattispecie identica occorsa ad altro Comune della Basilicata e menzionata nell'atto introduttivo del detto giudizio, nonché di un chiaro vincolo contrattuale assunto dal Comune in conformità;

- a Balbino Pietro, all'epoca segretario comunale, la rimanente quota di danno fino a concorrenza dell'intero (21%), per aver apposto – sulla deliberazione con cui è stata decisa la resistenza in giudizio – il parere di regolarità tecnica, pur avendo le competenze per evidenziare l'infondatezza della contestazione e il dovere di fornire l'assistenza giuridica alla Giunta ed al Sindaco prevista dall'art.97 comma 2 del Dlgs 267/2000 per evitare ulteriori esborsi di natura legale.

2. Fissata l'udienza di discussione per il giorno 18 febbraio 2025, con memoria di costituzione in giudizio in data 27 gennaio 2025, il convenuto Mauceri Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea De Bonis del foro di Potenza con procura speciale, eccepiva la prescrizione dell'azione risarcitoria erariale e,

nel merito, sosteneva di aver correttamente operato nel richiamare in contratto l'obbligo di corresponsione da parte del committente dell'IVA sui lavori affidati, trattandosi di imposta dovuta per legge. Evidenziava, quindi, di non avere responsabilità per la relativa assenza di copertura, fatto piuttosto imputabile al comportamento degli organi dell'Ente che a suo tempo avevano predisposto il quadro economico dell'opera senza tenerne conto ed a quelli che, in seguito, avevano approvato gli atti amministrativi prodromici al contratto omettendo qualsivoglia verifica sulla quantificazione degli importi da corrispondere a tale titolo alla ditta affidataria, nonché sulla capienza delle risorse stanziare in bilancio per la realizzazione dell'opera, e apponendo comunque il visto di regolarità tecnico contabile a plurimi atti amministrativi. In questa stessa ottica, sosteneva di non essere incorso nella violazione delle regole sulla assunzione dell'impegno contabile, non essendo tenuto, in sede di sottoscrizione del contratto nella qualità di responsabile legale dell'Ente, ad effettuare alcun controllo sulla validità a monte di atti muniti di visti regolarità, tanto più tenendo presente che il rogito era stato curato dal Segretario comunale cui spettano compiti di controllo di legalità degli atti e di assistenza giuridica. Con le esposte argomentazioni il dott. Mauceri contestava, altresì, come eccessiva e immotivata, la quantificazione della quota di danno a lui ascritta in citazione.

In questo contesto, chiedeva in via pregiudiziale l'ammissione al rito abbreviato, ai sensi dell'articolo 130 comma 1 del decreto legislativo n. 174/2016 per l'immediata definizione alternativa della controversia nei suoi confronti, offrendo in pagamento la somma di euro 1.500,00, considerata come una riparazione adeguata, secondo le finalità immediatamente soddisfattive del rito stesso, rispetto alla condotta a lui addebitabile nelle circostanze del caso

concreto. Faceva, comunque, salva una diversa determinazione da parte di questo giudice della somma reputata idonea per la richiesta definizione agevolata del giudizio

3. Su tale istanza, la Procura – ritualmente compulsata in via preventiva – si esprimeva con parere depositato il 27 gennaio 2025 evidenziando di non ritenere congrua l’offerta avanzata dall’istante in relazione alla pretesa azionata ed in via subordinata esprimendo parere favorevole all’ammissione al rito abbreviato per importi non inferiori al 40% della stessa.

4. Quindi, con decreto presidenziale 10/2025 si fissava per la discussione della istanza di rito abbreviato la camera di consiglio del 28/01/2025, nella quale l’avv. De Bonis, in rappresentanza del convenuto, insisteva per l’accoglimento con determinazione della somma da versare in € 1.500,00, offerta ritenuta in concreto congrua e soddisfacente, in considerazione da un lato della reputata eccessività della quota di danno causalmente ricondotta all’azione del convenuto, in una fattispecie complessa venutasi a snodare nel tempo in base ad una pluralità di altre e diverse concause, e dall’altro della possibilità di nuovi atti di citazione concernenti gli esborsi per i ratei di ammortamento del mutuo ancora a maturarsi. Dichiarava, comunque, la disponibilità - in via subordinata ed avendo procura speciale in tal senso – ad accettare anche ad una diversa commisurazione della somma per la definizione immediata del giudizio nei confronti del proprio assistito.

Il rappresentante della Procura, per converso, insisteva nel subordinare il proprio parere positivo per la definizione con rito abbreviato all’adeguamento della misura del ristoro offerto al 40%, rimarcando come né la paventata ipotesi di nuove azioni sullo stesso caso per i ratei di mutuo che saranno corrisposti in

futuro, né le altre circostanze di affermata minor gravità in concreto della condotta contestata al convenuto potessero costituire solide motivazioni a monte dell'offerta di euro 1.500,00 avanzata dall'istante.

Il Collegio si riservava la decisione, aprendo quindi la pubblica udienza e rinviando la discussione del merito del giudizio al giorno 8 luglio 2025 in attesa della definizione del giudizio abbreviato.

5. Con decreto n.1/2025 il Collegio, non ricorrendo motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza, accoglieva la richiesta di rito abbreviato determinando nella somma, reputata congrua nella specie, di euro 2.250,00, comprensivi degli accessori, pari a circa il 30% del danno contestato, l'importo dovuto da Mauceri Francesco ai fini della definizione agevolata del giudizio a suo carico, disponendo il versamento del predetto importo, in soluzione unica, in favore del Comune di Campomaggiore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, nonché il tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto adempimento (in particolare la reversale di versamento o del Comune o altro atto equivalente del servizio finanziario del comune stesso), entro i successivi trenta giorni per gli accertamenti conseguenti, da effettuare nell'udienza camerale fissata per il giorno 8 luglio 2025.

6. In data 26/03/2025, veniva depositata, a cura dell'avv. De Bonis, la reversale di incasso rilasciata dal Comune di Campomaggiore n.273-2025 in pari data attestante l'avvenuto introito della somma di euro 2.250,00, ma non parlante quanto al nominativo del versante ed alla causale del versamento.

7. Nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, a fronte della inidoneità di tale documentazione a consentire di per sé sola le verifiche di competenza del

Collegio, il predetto difensore, senza opposizione da parte del Pubblico Ministero, depositava copia del bonifico effettuato in favore del Comune di Campomaggiore da parte del Sig. Mauceri in data 25 marzo 2025 e ribadiva la richiesta di definire il giudizio nei confronti del predetto ai sensi dell'art.130, co. 8 del C.G.C. in considerazione dell'avvenuto pagamento da parte del proprio assistito. Il P.M., pur rilevando che il documento depositato era solo una "richiesta di bonifico" riportante il CRO provvisorio, riteneva comunque sussistere univoci indizi a favore del pagamento della somma da parte del convenuto, insistendo comunque per la condanna dell'istante al pagamento delle spese di giudizio.

8. Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che la documentazione prodotta, come sopra richiamata, consenta di presumere l'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma richiesta con il Decreto n. 1 del 05/03/2025, presupposto la cui sussistenza comporta la definizione separata del giudizio nei confronti del sig. Mauceri Francesco con il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, cgc.

Va da sé che, avendo la richiesta di rito abbreviato ad oggetto la pretesa azionata in citazione (arg. ex art. 130 comma 1 c.g.c.) e non pretese autonomamente azionabili, la posizione del Sig. Mauceri definita in questa sede riguarda i soli fatti già contestati in citazione e cioè i ratei di interessi di ammortamento del mutuo contratto dal Comune di Campomaggiore (nella specie quelli relativi agli anni dal 2019 al 2023, con esclusione di quelli di successiva maturazione).

9. In ordine infine al regime delle spese di giudizio, deve osservarsi che la proposta istanza di rito abbreviato in alcun modo può influire sul regime delle stesse in punto di compensazione fra le parti, sia perché la sopracitata

disposizione normativa (articolo 130, comma 8 del decreto legislativo n. 174/2016) si limita a statuire che: “... *Il Collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese...*” non ponendo dunque alcun limite in ordine all’imputazione delle stesse; e sia perché non può farsi ricorso, in via analogica, alla previsione dell’articolo 110, codice giustizia contabile (“rinunzia agli atti del processo”), ipotesi nella quale è contemplata la declaratoria di estinzione del processo, specificamente prevedendosi “il non luogo a pronuncia sulle spese”, ipotesi che non ricorre nella specie data l’insussistenza di qualsivoglia inattività delle parti, o di sopravvenuti elementi ostativi alla perseguibilità del danno contestato in citazione.

In considerazione del disvalore della vicenda dedotta in contenzioso, non attenuabile in ragione dell’ammissione al beneficio della definizione agevolata, le spese di giustizia (da dividere in parti uguali tra tutti i convenuti) vanno quindi poste a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata accerta l’avvenuto tempestivo pagamento della somma fissata con il decreto n. 1/2025 e per l’effetto dichiara estinto il giudizio n. 9089 nei confronti di Mauceri Francesco.

Le spese della sentenza sono liquidate come da nota segretariale a margine alla presente sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025.

L’estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Maria Lusa ROMANO)

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 8 settembre 2025

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE